Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 10 agosto 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 207 DEL 10 AGOSTO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Cartiere Bosso, società per azioni, in Mathi C.se:** Estrazione di obbligazioni. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1973. — **Terni - Società per l'industria e l'elettricità, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1973. — **Eigenmann & Veronelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1973. — **Banca Europea per gli Investimenti, in Lussemburgo (sede provvisoria):** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1973. — **S.IN.E.S. - Società Industria Enologica Sicula per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1973. — **Laboratorio di Chimica Medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Grugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1973. — **Varesina del Golf, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1973. — **Immobiliare Finanziaria Industriale, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1973. — **Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana - Ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1973. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 (già STIPEL), sorteggiate il 30 luglio 1973. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 (già SET), sorteggiate il 30 luglio 1973. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 (già TELVE), sorteggiate il 30 luglio 1973. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 (già TIMO), sorteggiate il 30 luglio 1973. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1973. — **Istituto Nazionale di Credito Edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate il 1° agosto 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **1186.**

Istituzione dell'Istituto tecnico industriale di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico industriale sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito l'istituto tecnico industriale di Caivano (Napoli) per la meccanica.

L'istituto predetto ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 87.900.000.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acque dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico della amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 58. — VALENTINI

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Caivano

Numero dei corsi 1 per la meccanica

Classi funzionanti 15

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I — Personale direttivo e insegnante			
Preside	—	1	
Religione	—	—	1
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella I e II classe di un corso	1	—
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	1	—
Matematica	Nelle classi di un corso	1	—
Fisica e laboratorio	—	—	1
Disegno	—	—	1
Lingua straniera	—	—	1
Complementi tecnici di lingua straniera	—	—	1
Scienze naturali - Geografia	—	—	1
Elementi di diritto e di economia	—	—	1
Chimica e laboratorio	—	—	1
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	Nella III, IV e V classe	1	—
Meccanica applicata alle macchine	—	—	1
Macchine a fluido e laboratorio	—	—	1
Elettrotecnica	—	—	1
Tecnologia meccanica e laboratorio	Nella III, IV e V classe	1	—

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II — Personale insegnante tecnico-pratico		
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratori di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	2	—

Denominazione del posto	Posti di ruolo
III. — Personale amministrativo	
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	5
Magazziniere	1
IV — Personale ausiliario	
Bidello	8
Aiutante tecnico	2

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Condofuri.

Al presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, nelle adunanze consiliari all'uopo tenute nei giorni 28 dicembre 1972 e 15 gennaio 1973, si provvedeva soltanto alla convalida degli eletti, ma non si poteva procedere alla nomina degli organi di amministrazione per mancanza del numero legale prescritto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il consiglio veniva quindi riconvocato per i giorni 27 gennaio e 3 febbraio 1973, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Peraltro, il prefetto, considerata l'urgente necessità di addivenire alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, faceva pervenire al sindaco una lettera — fatta notificare a tutti i consiglieri — contenente l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche le suddette sedute fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

L'intervento, però, non ha avuto esito positivo in quanto sia la seduta di prima che quella di seconda convocazione sono risultate ancora una volta deserte per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Condofuri in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 marzo 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Condofuri ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Renato Profili.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 marzo 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Condofuri è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Profili è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10358)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico.

Al Presidente della Repubblica

Nell'amministrazione comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) si è creata da vari mesi una difficile situazione, a causa dei contrasti sorti in seno alla coalizione di maggioranza, sull'impostazione di alcuni importanti problemi riguardanti la vita amministrativa dell'ente.

Tali contrasti, via via acuitisi, sono divenuti col tempo insanabili, sì da determinare, per l'inconciliabilità delle diverse posizioni assunte, le dimissioni di due assessori effettivi ed uno supplente, delle quali il consiglio comunale ha preso atto il 3 settembre 1972.

Da tale data il civico consesso si è dimostrato incapace — malgrado i ripetuti inviti del prefetto — di far luogo alla rinnovazione delle cariche predette tant'è che il prefetto, attesa l'urgente necessità di assicurare la piena composizione della giunta municipale specie in vista dell'importante adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1973, con decreto 22 febbraio 1973, fatto notificare a tutti i consiglieri, ha disposto d'ufficio la convocazione di quel consiglio comunale per il 28 febbraio in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 5 marzo 1973, ai fini della nomina dei suddetti tre assessori nonché per l'esame del bilancio, con l'esplicita diffida a provvedervi a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Peraltro anche tale esperimento ha avuto esito negativo in quanto nella seduta del 28 febbraio il consiglio comunale, malgrado tre consecutive votazioni, non è riuscito a procedere alla sostituzione degli amministratori dimissionari.

Di fronte alla confermata incapacità del suddetto consiglio comunale di assicurare la piena funzionalità degli organi di amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente, ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Montebello Jonico, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine ad un adempimento obbligatorio, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 maggio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Salvatore Pani.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) non ha provveduto alla sostituzione di due assessori effettivi ed uno supplente dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 maggio 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montebello Jonico è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Pani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10359)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Isernia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isernia, cui per legge sono assegnati 40 consiglieri, a seguito dell'elezione del 7 giugno 1970, risultò composto da un gruppo di maggioranza, in grado di contare su ben 25 consiglieri e sull'appoggio di altri due politicamente affini, nonchè da altri gruppi minoritari.

Costituitisi gli organi di amministrazione (sindaco e giunta municipale), dopo un primo periodo di attività amministrativa avviata con buone prospettive, la compattezza della maggioranza cominciò ad incrinarsi a causa di dissidi interni ed astii personali che si acuirono maggiormente a seguito delle dimissioni del sindaco dott. Enrico Santoro.

La successiva elezione alla carica di sindaco della professoressa Maria Marconi Marracino non valse a ricostituire la compattezza del gruppo di maggioranza; seguì, infatti, un graduale rallentamento dell'attività amministrativa che culminò nella paralisi totale proprio nel momento in cui maggiormente era avvertita l'esigenza di avviare a soluzione i problemi più urgenti ed essenziali per la collettività locale, come la formazione del piano regolatore generale, la sistemazione delle strade interne ed il collegamento con le frazioni, il finanziamento di opere pubbliche, la ristrutturazione degli uffici comunali e l'attuazione della pianta organica del personale.

La mancanza di favorevoli prospettive di soluzione della travagliata crisi determinò, in data 4 dicembre 1972, le dimissioni dalla carica di sindaco della professoressa Marconi Marracino.

Il consiglio comunale si riunì il 29 dicembre 1972 ai fini della elezione del nuovo sindaco e della sostituzione di due assessori, ma decise di aggiornare i lavori ad altra seduta che venne fissata dalla giunta municipale per il 5 febbraio 1973 e, successivamente, rinviata a data da destinarsi.

Il prefetto, con telegramma in data 4 gennaio 1973, invitò l'amministrazione comunale a disporre con urgenza la convocazione del consiglio a scanso del ricorso alla procedura relativa allo scioglimento dell'organo consiliare.

Al telegramma, rimasto inevaso, il prefetto fece seguito con lettera in data 13 gennaio successivo — notificata anche ai consiglieri comunali — con la quale, rilevando il grave pregiudizio che derivava agli interessi generali dell'ente dalla mancata adozione dei predetti adempimenti, ribadiva formalmente che non avrebbe potuto non promuovere il preannunciato provvedimento di rigore, in caso di ulteriore persistente omissione.

Posta di fronte al provvedimento monitorio, la G.M., con delibera n. 52 del 18 gennaio 1973, dispose la convocazione del consiglio comunale per il 31 gennaio 1973.

Peraltro, la seduta risultò infruttuosa per mancanza del numero legale. Allora, il prefetto, con decreto n. 313/Gab., in data 1° febbraio, notificato lo stesso giorno a tutti i consiglieri in carica, dispose la convocazione del civico consesso per l'8 febbraio, in prima convocazione, e per il 15 febbraio in seconda convocazione, ai fini della elezione del sindaco e di due assessori, con la espressa comminatoria che, in caso di esito infruttuoso delle cennate due adunanze, avrebbe dato immediatamente inizio alla procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, previa sospensione dello stesso a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nella seduta di prima convocazione, mentre la elezione del sindaco non potè aver luogo per la mancanza del prescritto *quorum* dei due terzi dei consiglieri assegnati, il consiglio, invertendo l'ordine del giorno, prese atto delle dimissioni rassegnate da un altro assessore effettivo ed elesse due assessori effettivi, rispettivamente con le deliberazioni numeri 3 e 4, che furono poi annullate dalla sezione provinciale dell'organo regionale di controllo.

La seduta di seconda convocazione del 15 febbraio, infine, venne dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Successivamente alla conclusione della seduta consiliare pervennero al comune ed alla prefettura di Isernia le dimissioni dalla carica rassegnate da 25 consiglieri comunali.

Il prefetto ha disposto la sospensione del consiglio comunale dalle proprie funzioni e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, proponendo lo scioglimento del consiglio stesso.

Dai suesposti fatti emerge che il consiglio comunale di Isernia, minato da una profonda crisi interna — che ha incrinato la compattezza dell'originario, pur cospicuo, gruppo maggioritario — non è stato in grado di provvedere, malgrado formale espressa diffida del prefetto, alla ricostituzione degli organi di amministrazione, trascurando così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento del civico ente.

Non pare dubbio, pertanto, che, nella specie, siano da ravvisare gli estremi per far luogo alla proposta misura dello scioglimento del consiglio comunale.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 aprile 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isernia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto, dott. Guido Molina.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Isernia, travagliato da una profonda crisi, non è stato in grado di provvedere, malgrado la formale diffida, alla ricostituzione degli organi di amministrazione, trascurando così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento del civico ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 aprile 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isernia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Guido Molina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento del nuovo consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10327)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1973.

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, concernente l'istituzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che pone l'Istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438;

Esaminata la deliberazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero adottata nella riunione del consiglio generale dell'ente in data 19 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la deliberazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero, allegata al presente decreto, adottata nella riunione del consiglio generale dell'ente in data 19 giugno 1973.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - I.C.E.

Statuto deliberato dal consiglio generale il 19 giugno 1973

IL CONSIGLIO GENERALE

Visto l'art. 6, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, che demanda al consiglio generale di deliberare lo statuto dell'istituto;

Visto lo schema di statuto predisposto dall'apposita commissione tecnica nominata, su proposta del presidente, dal comitato esecutivo con deliberazione dell'11 febbraio 1973;

Delibera:

E' approvato, nel testo allegato di 18 articoli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Roma, addì 19 giugno 1973

Il presidente: GRAZIOSI

Il segretario: MANCINI

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) è ente di diritto pubblico. Esso gode di autonomia amministrativa e finanziaria nell'ambito delle norme dello Stato che lo regolano e delle direttive generali del Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 2.

L'istituto ha sede in Roma.

Esso può istituire, con separati provvedimenti, uffici, sezioni, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Può altresì provvedere, con le stesse modalità, all'organizzazione di particolari servizi riguardanti le sue attività istituzionali.

Art. 3.

L'istituto ha il compito di promuovere e sviluppare, nelle forme opportune, il commercio italiano con l'estero.

A tal fine svolge le attività previste dalle norme istitutive e quelle affidategli dal Ministero del commercio con l'estero. Assume inoltre quelle iniziative che, in armonia con gli indirizzi di politica commerciale dello Stato, gli vengono proposte dalle regioni, dagli altri enti ed organismi, nazionali ed internazionali, e dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali l'Istituto, attraverso i suoi uffici centrali e periferici in Italia e all'estero:

1) adotta le misure necessarie per assicurare la protezione del prodotto italiano all'estero, cura la registrazione del marchio nazionale di esportazione, la sua protezione legale all'interno e all'estero, nonchè la sua applicazione effettuando i necessari controlli qualitativi;

2) provvede alla tenuta degli « Albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari » e degli « Esportatori di fiori e piante ornamentali »;

3) provvede allo studio sistematico dei mercati esteri, dei problemi in generale e della situazione dei singoli settori merceologici interessanti l'esportazione, l'importazione e il commercio di transito;

4) assiste gli operatori nei problemi di commercio estero fornendo: notizie su accordi commerciali, regolamentazione economica e valutaria, trattamento doganale e fiscale, formalità varie concernenti il commercio di importazione e di esportazione, aste ed appalti banditi nei singoli paesi esteri per lavori e forniture, norme generali e capitolati d'oneri; nominativi di operatori esteri e loro specifiche richieste di merci italiane, nonchè nominativi di produttori ed esportatori italiani; informazioni sull'uso delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto, sulle formalità d'imbarco e di spedizione;

5) assiste gli operatori economici nelle loro vertenze in materia di scambi commerciali con gli altri paesi;

6) cura la segreteria del comitato interministeriale che sovraintende alla garanzia statale sui crediti all'esportazione;

7) organizza, disciplina ed attua la partecipazione ufficiale italiana a fiere, mostre, esposizioni estere; organizza ed attua mostre autonome italiane all'estero, fornendo in loco la necessaria assistenza tecnica e commerciale; organizza ed attua missioni economiche italiane all'estero e straniere in Italia;

8) svolge opera di propaganda per i prodotti italiani all'estero servendosi degli strumenti pubblicitari disponibili in Italia e all'estero (stampa, radio, televisione, pubblicità diretta e indiretta), ricorrendo anche alla consulenza di agenzie di pubblicità specializzate; organizza centri di addestramento professionale, centri per riparazioni di macchine italiane all'estero e in particolare nei Paesi emergenti; organizza stages economici e industriali, corsi di perfezionamento e qualificazione in commercio estero, convegni e seminari in materia di commercio estero;

9) favorisce le iniziative intese a meglio organizzare il commercio di importazione e di esportazione, anche nei riguardi del credito, dei servizi e delle tariffe di trasporto;

10) cura la pubblicazione e la diffusione di bollettini, notiziari, rassegne, interessanti la materia del commercio estero, sia a carattere generale, che per le singole produzioni o gruppi di prodotti;

11) svolge una particolare azione di sensibilizzazione all'esportazione delle medie e piccole aziende con diffusione di informazioni di mercato, assistenza operativa, corsi di addestramento, seminari, convegni, incontri, ecc.; dà la propria collaborazione ai centri regionali per il commercio estero con i quali mantiene stretti collegamenti anche a mezzo dei propri uffici periferici;

12) svolge ogni altra attività connessa con il perseguimento degli scopi attribuitigli.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle proprie attività all'estero, l'istituto può avvalersi delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle camere di commercio italiane all'estero.

Per lo svolgimento delle proprie attività all'interno, l'istituto si avvale oltre che delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche delle pubbliche amministrazioni e degli enti e associazioni che comunque siano interessati ai problemi del commercio estero.

L'istituto può inoltre stabilire ogni utile contatto con organizzazioni internazionali che operano nei settori economici.

Art. 6.

Sono organi dell'istituto:

1) il presidente;

2) il consiglio generale;

3) il comitato esecutivo;

4) il direttore generale;

5) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il commercio con l'estero. Dura in carica 4 anni e può essere confermato.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del presidente, sentito il consiglio generale, può essere nominato un vice presidente.

A favore del presidente e del vice presidente, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere stabilita, sul bilancio dell'istituto, una indennità di carica e di rappresentanza.

Art. 8.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto ed assicura la realizzazione dei compiti istituzionali dell'ente.

Provvede alla convocazione del consiglio generale e del comitato esecutivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne assume la presidenza.

In caso di indifferibile necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva.

Esercita tutte le attribuzioni che in materia di personale gli sono demandate dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e successive modificazioni.

Art. 9.

Il vice presidente esercita le funzioni delegategli dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10.

Il consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto come segue:

1) il presidente dell'istituto;

2) il direttore generale per gli accordi commerciali, il direttore generale per le valute, il direttore generale per lo sviluppo degli scambi, il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

3) il direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, e un altro funzionario delegato dallo stesso Ministero;

4) il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

5) due delegati del Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro e Ragioneria generale dello Stato;

6) due delegati del Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli e della Direzione generale della produzione agricola;

7) un delegato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

8) un delegato del Ministero della marina mercantile;

9) un delegato del Ministero del bilancio e della programmazione economica (1);

10) un delegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

11) un delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

12) un delegato del Ministero delle partecipazioni statali;

13) un delegato dell'Ufficio italiano dei cambi, designato dal consiglio di amministrazione dell'ufficio stesso;

14) un delegato dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

15) dieci membri dei settori industria, commercio, artigianato, credito ed assicurazioni, in rappresentanza degli operatori degli scambi con l'estero, designati dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle associazioni di categoria;

16) un rappresentante del settore industriale a partecipazione statale designato dal Ministero delle partecipazioni statali;

17) quattro membri del settore agricolo, in rappresentanza dei produttori, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, su proposta delle associazioni di categoria;

18) sei esperti nella materia degli scambi con l'estero, prescelti dal Ministero del commercio con l'estero;

---

(1) Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775.

19) tre membri in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori (impiegati ed operai) aventi interesse nella materia degli scambi con l'estero, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle associazioni di categoria;

20) un rappresentante designato dal personale dell'istituto.

I delegati di cui ai numeri da 5) a 12) devono essere scelti tra il personale delle rispettive amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata.

I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio hanno diritto ad un gettone di presenza nella misura determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro. I membri residenti fuori Roma hanno diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alla diaria nella misura stabilita dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il commercio con l'estero ha il diritto di intervenire alle adunanze del consiglio e del comitato assumendone, nella circostanza, la presidenza.

Art. 11.

Spetta al consiglio generale dell'istituto, nell'ambito delle direttive generali determinate dal Ministero del commercio con l'estero:

1) deliberare lo statuto dell'ente ed il regolamento per il personale da approvarsi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro;

2) indicare le iniziative utili per il raggiungimento dei fini dell'istituto;

3) approvare le direttive particolari che l'istituto deve seguire nell'espletamento delle sue funzioni;

4) esprimere l'avviso sulla nomina del vice presidente e designare i componenti elettivi del comitato esecutivo;

5) deliberare i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi dell'istituto da sottoporre all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero.

Il consiglio si aduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno sette giorni; il preavviso è ridotto a tre giorni in caso di urgenza.

Art. 12.

Il comitato esecutivo è composto da nove membri, oltre il presidente e il vice presidente, se nominato.

Del comitato esecutivo fanno parte quale membri di diritto:

1) il presidente dell'istituto ed il vice presidente, se nominato;

2) tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero, designati dal Ministro per il commercio con l'estero;

3) il direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;

4) un delegato del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

5) il rappresentante del personale dell'istituto in seno al consiglio.

Gli altri tre membri sono eletti nel proprio seno dal consiglio generale.

I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I membri del comitato hanno diritto ad un gettone di presenza, alla diaria e al rimborso spese di viaggio, come stabilito dall'art. 10, quarto comma.

Spetta al comitato:

1) stabilire le norme di funzionamento e di azione dell'istituto sulla base delle direttive particolari approvate dal consiglio generale;

2) predisporre i progetti dei bilanci preventivi e delle relative variazioni ed i conti consuntivi, da sottoporre alla deliberazione del consiglio generale;

3) deliberare le spese che per la loro entità non rientrano nella competenza del direttore generale;

4) deliberare i regolamenti interni di organizzazione e contabilità;

5) deliberare l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accettazione di donazioni, la costituzione in giudizio nelle liti attive e passive;

6) stabilire l'orario normale e straordinario di lavoro degli uffici centrali e periferici in Italia ed all'estero;

7) adottare tutti i provvedimenti riguardanti il personale secondo le modalità stabilite nel regolamento per il personale;

8) determinare l'istituzione nel territorio dello Stato ed all'estero degli uffici per lo svolgimento dei compiti devoluti all'istituto; stabilire le norme di funzionamento di detti uffici e, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, il trattamento del personale addetto all'estero e le misure delle indennità da corrispondere al personale inviato in missione all'estero;

9) deliberare la nomina di commissioni consultive e tecniche e stabilire le misure delle indennità da corrispondere ai componenti, oltre alla misura del rimborso spese; deliberare inoltre la nomina di consulenti ed esperti stabilendo il relativo trattamento economico, le delibere che determineranno le indennità da corrispondersi ai membri delle commissioni consultive e tecniche oppure il trattamento economico degli esperti sono sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero d'intesa con il Ministero del tesoro;

10) adottare le delibere in ordine ai programmi riguardanti le iniziative affidate all'istituto dalle amministrazioni dello Stato.

Il comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno sette giorni; il preavviso è ridotto a tre giorni in caso di urgenza.

Art. 13.

Il direttore generale è nominato dal comitato esecutivo, su proposta del presidente, con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite nel regolamento per il personale.

La nomina viene approvata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 14.

Il direttore generale è preposto a tutti i servizi ed uffici dell'istituto in Italia e all'estero.

Dirige l'organizzazione dell'istituto assicurando la conformità della sua attività ai compiti istituzionali e agli indirizzi formulati dagli organi deliberanti.

Presenta ogni opportuna proposta al presidente dell'istituto al fine della preparazione dell'ordine del giorno del consiglio generale e del comitato esecutivo, alla cui riunione partecipa con voto consultivo.

Provvede a dare attuazione ai provvedimenti del presidente, del consiglio generale e del comitato esecutivo.

In caso di indifferibile necessità ed urgenza, può proporre al presidente l'adozione di provvedimenti di competenza del comitato esecutivo da sottoporre alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva, ai sensi dell'art. 8, comma tre.

Delibera le spese di sua competenza nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. Assume gli impegni relativi a tali spese nonché gli impegni di spese deliberate dal comitato esecutivo, ne ordina la liquidazione ed il pagamento.

Esercita inoltre tutte le altre attribuzioni conferitegli dal regolamento per il personale e dal regolamento di contabilità.

Art. 15.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono esercitate dall'ispettore generale più anziano in servizio presso la sede.

Il direttore generale può conferire a funzionari preposti a servizi o a gruppi di servizi deleghe per l'esercizio di attribuzioni a lui spettanti.

Il regolamento interno di organizzazione dell'istituto stabilisce le attribuzioni dei funzionari preposti a servizi o a gruppi di servizi.

Art. 16.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto da un funzionario di ruolo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, con funzioni di presidente, da un funzionario di ruolo del Ministero del

commercio con l'estero e da un funzionario di ruolo del Ministero dell'agricoltura e foreste, entrambi di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio generale e del comitato esecutivo.

Essi durano in carica quattro anni, possono essere confermati ed hanno diritto ad una indennità annua nonché, per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale e del Comitato esecutivo, ad un gettone di presenza. I relativi importi, gravanti sul bilancio dell'istituto, sono determinati dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 17.

Alle spese per il funzionamento dell'istituto si provvede:

1) con il fondo stanziato sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero a partire dall'esercizio 1946-47, il cui ammontare sarà fissato, per ciascun esercizio, di concerto con il Ministero del tesoro;

2) con i proventi dei diritti di importazione ed esportazione, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme particolari al riguardo emanate;

3) con i proventi a favore dell'istituto per compensi di determinate prestazioni o per rimborso di spese, nonchè con i proventi delle pubblicazioni da esso curate;

4) con i contributi che associazioni, enti o privati volontariamente stabiliscano in suo favore.

Art. 18.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, corredato della delibera del consiglio generale e della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce.

Le variazioni del bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio generale e sottoposte entro i dieci giorni successivi al Ministero del commercio con l'estero per l'approvazione.

Il conto consuntivo, corredato della delibera dello stesso consiglio e della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui esso si riferisce.

(10325)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1973.

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali di Padova e finitimi delle autorizzazioni concernenti l'esercizio di un magazzino generale in Pontelongo, con varie succursali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 28 giugno 1951 e 16 gennaio 1954 con i quali la S.p.a. Magazzini generali di Padova e finitimi, con sede in Padova, via Ugo Foscolo n. 2, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Pontelongo con succursali in Bottrighe, Cavarzere, Este, Spinetta Marengo e Casei Gerola;

Considerato che la predetta società è stata posta in liquidazione giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci del 30 settembre 1971;

Vista l'istanza in data 18 agosto 1972, avanzata dal liquidatore della stessa società, con la quale si chiede la revoca delle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati;

Decreta:

Sono revocate alla S.p.a. Magazzini generali di Padova e finitimi, con sede in Padova, le autorizzazioni concessele con i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 28 giugno 1951 e 16 gennaio 1954 di cui alle premesse, per lo esercizio di un magazzino generale in Pontelongo con succursali in Bottrighe, Cavarzere, Este, Spinetta Marengo e Casei Gerola.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1973

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PAPA

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(10328)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 212.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 308

(10445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Rosso di Cerignola ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Rosso di Cerignola » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Rosso di Cerignola »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso di Cerignola » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso di Cerignola » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

uva di Troia non meno del 55%;

Negro amaro dal 15 al 30%;

Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Rosso di Cerignola » devono essere prodotte nella zona che comprende: il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l'intero territorio dei comuni di Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio del comune di Cerignola.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km. 9 della strada statale n. 98, il limite segue il confine meridionale ed occidentale del comune di Cerignola fino ad incrociare, sulla marana « la Pidocchiosa », quello di Stornarella che segue prima verso ovest e poi verso nord fino all'incrocio con il confine comunale di Stornara (località Tre confini). Prosegue lungo il confine di Stornara verso nord e poi verso est sino in prossimità del km. 703 della strada statale n. 16, da dove segue verso nord il confine di Cerignola sino all'incrocio con il canale Carapellotto e quindi lungo questi, verso est, raggiunge la strada per Trinitapoli in prossimità della masseria Denittis. Segue tale strada verso sud e quindi, una volta incrociatolo, il canale Giardino in direzione sud-est fino ad incontrare il confine di Cerignola (località il Monte) che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale n. 98 da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rosso di Cerignola » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono comunque da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni eccessivamente argillosi o umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Rosso di Cerignola » non deve essere superiore ai q.li 140 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni di: Stornara, Stornarella, Ascoli Satriano e Canosa di Puglia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Rosso di Cerignola » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rosso di Cerignola » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino più o meno intenso al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, alcoolico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, giustamente tannico, armonico, retrogusto amarognolo gradevole;

gradazione alcoolica complessiva minima: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Rosso di Cerignola » è consentita la qualifica aggiuntiva « riserva », allorché il vino provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 e venga posto al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13, dopo aver subito un periodo di invecchiamento di 2 anni in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,

fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione delle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini dell'annotazione nel rispettivo albo.

(10367)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito: Rendita 5% (1935).

Numero di iscrizione: 141676 (nuda proprietà).

Intestazione dei certificati: Cantono Guido fu Luigi, nato a Biella il 28 ottobre 1877 ed ivi domiciliato.

Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Cantono Teresa, fu Luigi, nubile, nata a Biella il 23 gennaio 1886 ed ivi domiciliata.

Capitale nominale: L. 40.000.

(10338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 7 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	576,75	576,75	576,25	576,75	577,50	576,75	576,50	576,75	576,75	576,75
Dollaro canadese	576,20	576,20	576,50	576,20	577 —	576,20	575,70	576,20	576,20	576,20
Franco svizzero	199,62	199,62	199,95	199,62	202,50	199,60	199,79	199,62	199,62	199,62
Corona danese	103,94	103,94	104,20	103,94	104,25	103,94	103,95	103,94	103,94	103,94
Corona norvegese	107,35	107,35	107,60	107,35	107,50	107,35	107,10	107,35	107,35	107,35
Corona svedese	141,68	141,68	142 —	141,68	141,75	141,65	141,85	141,68	141,68	141,68
Fiorino olandese	221,45	221,45	221,50	221,45	221,75	221,40	221,45	221,45	221,45	221,45
Franco belga	16,015	16,015	16 —	16,015	16,07	16,05	16,035	16,015	16,01	16,02
Franco francese	138,90	138,90	138,60	138,90	139,75	138,90	139,08	138,90	138,90	138,90
Lira sterlina	1439,20	1439,20	1439 —	1439,20	1441 —	1439,20	1439 —	1439,20	1439,20	1439,20
Marco germanico	241,98	241,98	241,75	241,98	242,75	241,95	241,80	241,98	241,98	241,98
Scellino austriaco	32,98	32,98	33,10	32,98	33,12	32,98	32,99	32,98	32,98	32,98
Escudo portoghese	25,50	25,50	25,70	25,50	25,55	25,50	25,55	25,50	25,50	25,50
Peseta spagnola	10,16	10,16	10 —	10,16	10,17	10,12	10,15	10,16	10,16	10,16
Yen giapponese	2,179	2,179	2,17	2,179	2,18	2,17	2,18	2,179	2,17	2,18

Media dei titoli del 7 agosto 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,45
» 5 % (Città di Trieste)	96,30
» 5 % (Beni esteri)	92,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,35
» 5,50 % » » 1968-83	94,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	96,55
» 6 % » » 1971-86	97,925
» 6 % » » 1972-87	97,60

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,60
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1973

Valuta	
Dollaro USA	576,625
Dollaro canadese	575,95
Franco svizzero	199,705
Corona danese	103,945
Corona norvegese	107,325
Corona svedese	141,765
Fiorino olandese	221,45
Franco belga	16,025
Franco francese	138,99
Lira sterlina	1439,10
Marco germanico	241,89
Scellino austriaco	32,985
Escudo portoghese	25,525
Peseta spagnola	10,155
Yen giapponese	2,179

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1972 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	96.680.227
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	1.428.843.411.512
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	»	559.811.757.044
4. Conto corrente infruttifero per i fondi destinati all'acquisizione ed urbanizzazione di aree	»	100.000.000.000
5. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	61.574.585.372
6. Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconti propri	»	27.570.709.900
7. Titoli { di pertinenza della gestione propria	»	547.470.769.657
7. Titoli { di pertinenza del Fondo di riserva	»	71.171.135.600
8. Partecipazioni	»	33.980.360.000
9. Valore capitale di annualità scontate	»	—
10. Prestiti { con fondi propri	»	7.955.237.860.061
10. Prestiti { con fondi dei cc/cc postali	»	578.690.627.996
11. Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	»	86.140.314.140
12. Debitori { per rate di ammortamento	»	103.809.279.563
12. Debitori { per contributi dello Stato	»	31.462.979.713
12. Debitori { vari	»	21.112.527.128
13. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	617.602.156
14. Ratei e risconti attivi	»	24.260.574.597
15. Ordini di riscossione da introitare	»	193.856.565.921
16. Immobili (palazzo sede della Direzione Generale)	»	1
17. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	11.825.707.740.589
18. Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	»	34.916.840.000
19. Titoli in deposito { presso l'Amministrazione centrale	»	62.723.981.749
19. Titoli in deposito { presso gli uffici provinciali	»	130.296.658.274
20. Titoli di Enti correntisti in gestione	»	29.140.027.400
21. Fondo Pensioni e sussidi al personale ferroviario	»	238.956.060.005
TOTALE	L.	12.321.741.308.017

PASSIVO

1. Mutui da somministrare { con i fondi propri	L.	1.327.195.956.781
1. Mutui da somministrare { con i fondi dei cc/cc postali	»	57.485.093.406
2. Depositi in numerario	»	138.459.570.432
3. Fondo speciale per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree	»	100.000.000.000
4. Conti correnti con il Ministero delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	1.522.201.642.965
5. Conti correnti con Enti vari	»	423.998.669.315
6. Contabilità speciali { conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	7.580.537.774.525
6. Contabilità speciali { conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	669.129.034
7. Buoni fruttiferi annuali della Cassa DD.PP.	»	175.000.000.000
8. Creditori { per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	2.925.482.720
8. Creditori { vari	»	45.453.576.073
9. Mandati inestinti	»	259.961.309.329
	L.	11.633.888.204.580
10. Fondi di riserva	»	110.971.327.975
11. Utili dell'esercizio da ripartire	»	80.848.208.034
	L.	11.825.707.740.589
12. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	34.916.840.000
13. Depositanti titoli	»	193.020.640.023
14. Enti correntisti per titoli in gestione	»	29.140.027.400
15. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	»	238.956.060.005
TOTALE	L.	12.321.741.308.017

Situazione al 31 dicembre 1972 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	111.103.111.034
2. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente fruttifero	»	7.580.537.774.525
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	87.384.021
4. Titoli di rendita del Fondo di riserva	»	25.689.475.767
5. Ratei attivi	»	742.740.380
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
8. Perdite anni precedenti da recuperare	»	6.091.774.431
9. Perdita d'esercizio (risparmio a libretto)	»	5.321.600.623
TOTALE	L.	7.729.579.564.108

PASSIVO

1. Depositanti — per depositi a risparmio — nominativi	L.	1.580.384.930.999
1. Depositanti — per depositi a risparmio — al portatore	»	114.064.566.218
1. Depositanti — per depositi giudiziari	»	50.724.411.803
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	5.866.543.277.523
3. Creditori — per spese d'amministrazione	»	24.409.322.942
3. Creditori — per imposta di R. M. e addizionale	»	18.549.114.790
3. Creditori — vari	»	15.215.006.940
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	7.691.167.388.510
5. Utile dell'esercizio da ripartire	»	6.513.950.529
6. Fondi di riserva	»	31.898.225.069
TOTALE	L.	7.729.579.564.108

Situazione al 31 dicembre 1972 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
TOTALE	L.	8.187.147

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori — per interessi	»	2.254.999
3. Creditori — vari	»	10.786
4. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	151.947
TOTALE	L.	8.187.147

Situazione al 31 dicembre 1972 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle	L.	525.043.554.640
2. Cartelle da consegnare	»	3.000.000.000
3. Cassa depositi e prestiti c/c fruttifero	»	—
4. Titoli di proprietà	»	101.984.373
5. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	2.690.620
6. Debitori per rate d'ammortamento	»	39.880.258.968
7. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	»	1
TOTALE	L.	568.028.488.602

PASSIVO

1. Cassa DD. PP.-c/c, fruttifero	L.	2.693.284.872
2. Cartelle in circolazione - conto capitale	»	494.174.853.000
3. Mutui da somministrare	»	34.000.000.000
4. Portatori di titoli - conto capitale estratto .	»	13.009.793.000
5. Portatori di titoli - conto interessi scaduti .	»	17.749.104.800
6. Creditori { Per spese d'amministrazione .	»	671.406.826
6. Creditori { Vari	»	400.349
7. Fondo di riserva .	»	3.009.371.623
8. Utili dell'esercizio .	»	2.720.274.132
Totale	L.	568.028.488.602

Situazione al 31 dicembre 1972 della Sezione autonoma per il credito a breve termine

ATTIVO

1. Enti locali per capitali anticipati .	L.	24.294.605.973
2. Enti locali per interessi sulle anticipazioni	»	660.018.722
Totale .	L.	24.954.624.695

PASSIVO

1. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente .	L.	24.877.273.081
2. Utili dell'esercizio	»	63.820.043
3. Fondo di riserva	»	13.531.571
Totale . .	L.	24.954.624.695

Situazione al 31 dicembre 1972 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.043.280.900
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà .	»	144.589.692
3. Cassa depositi e prestiti conto corrente .	»	8.652.163
Totale . .	L.	7.196.522.755

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti .	L.	7.196.522.755
Totale .	L.	7.196.522.755

Situazione al 31 dicembre 1972 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per servizio pensioni	L.	390.295.054
2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide .	»	38.777.879
3. Titoli di proprietà .	»	826.540
4. Debitori per interessi sui titoli	»	63.212
5. Mutui	»	1.206.351.849
6. Disavanzo patrimoniale	»	237.319.745.471
Fondi speciali:		
7. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti .	L.	231.403.938
8. Titoli di proprietà	»	1.629.425.797
9. Debitori per interessi sui titoli	»	53.725.385
10. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	»	4.395.905
Totale . .	L	240.875.011.030

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Debito verso il Tesoro per pensioni	L.	238.956.060.005
Fondi speciali:		
2. Debito verso il Tesoro per pensioni	»	46.951.650
3. Patrimonio netto .	»	1.871.999.375
Totale . .	L.	240.875.011.030

Il Direttore della Ragioneria Centrale
PATACCHINI

Il Consigliere di Amministrazione
FIRMI

(10224)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere di abbellimento artistico per la nuova scuola media di Cessalto.

Bando di concorso

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per l'esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata alla decorazione dell'edificio nuova scuola media del comune di Cessalto (Treviso).

Descrizione dell'opera

Fornitura e posa in opera d'un bassorilievo in marmo Aurisina unito dello spessore compreso tra i 10 e 12 cm. raffigurante « La Gioventezza » da collocarsi nella parte esterna della palestra adiacente l'ingresso della scuola. Le dimensioni complessive dell'opera dovranno essere di ml. 3.00 di lunghezza e 2.00 di altezza.

L'artista dovrà presentare disegni d'insieme e dei particolari ed un bozzetto dell'opera eseguita in gesso, in scala 1:5 che dimostri le caratteristiche dell'opera stessa.

Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, i bozzetti, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entra trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto delle cartteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo dell'opera a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto. In detta relazione dovranno essere confermate le misure dell'opera.

Ciascun bozzetto dovrà portare la presente intestazione: « Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio della scuola media del comune di Cessalto ».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso offerto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Il compenso è determinato in L. 2.280.000 (diconsi lire duemilioniduecentoottantamila).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti e imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà, inappellabilmente, vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulti al primo posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, del solo autore dell'opera dichiarata vincente.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista e agli artisti prescelti verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera d'impegno allegata al presente bando, a sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza l'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quello prescelto sarà ritirato a cura e spese del vincitore per lo sviluppo dell'opera ad esso affidato, restando all'amministrazione una documentazione fotografica controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Treviso potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione dell'opera d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 30 luglio 1973

Lettera di impegno

Il sottoscritto si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire le opere nell'edificio in oggetto in conformità del bozzetto presentato ed accettato dall'Amministrazione per il prezzo di L. 2.280.000.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni agli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di novanta giorni dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 10.000 (diconsi diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 20% (venti per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50% (dieci e centesimi cinquanta per cento), all'avvenuta ultimazione dell'opera nello studio del sottoscritto.

Il restante 80% (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera collocata in sito.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il signor provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, ad esecuzione avvenuta in studio dell'opera, e ciò perchè lo stesso signor provveditore dopo un sopralluogo effettuato di persona a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla collocazione dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'Artista esecutore

(10434)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio ed amministrazione centrale.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 265) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno in Roma, secondo il seguente diario:

1) prova scritta: svolgimento di un tema di composizione italiano — giorno 21 settembre 1973, ore 8 — negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascuna scuola:

Scuola media « Manzoni », viale di Villa Pamphili, n. 7, Roma (lettere *A - B - C*);

Liceo ginnasio « Manara », viale di Villa Pamphili, n. 7, Roma (lettere *D - E - F*);

Liceo scientifico « Kennedy », via Nicola Fabrizi, n. 7, Roma (lettere *G - H - I - L - N - O - T - U - Z*);

Liceo scientifico « Morgagni », via Fonteiana, n. 119, Roma (lettere *M - P - Q - R - S - V*).

2) prova pratica di dattilografia — giorno 22 settembre 1973, ore 8 — presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana, n. 111, Roma, secondo l'elenco predisposto ed in visione all'albo dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello ».

(10458)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972 (registro n. 80, foglio n. 256) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno in Roma, nei giorni 27 e 28 settembre 1973, con inizio alle ore 8 negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

Scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili, n. 7, Roma, (lettere *A - F*);

Liceo ginnasio « Manara », viale di Villa Pamphili, n. 7, Roma (lettera *B*);

Liceo scientifico « Kennedy », via Nicola Fabrizi, n. 7, Roma (lettere *E - G - H*);

Liceo scientifico « Morgagni », via Fonteiana, n. 119, Roma (lettere *D - I - L - N*);

Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana, n. 111, Roma (lettere *C - O*);

Liceo ginnasio « Virgilio », via Giulia, n. 38, Roma (lettere *P - Q - R - U*);

Scuola media « Virgilio », via Giulia, n. 25, Roma (lettera *M*);

Liceo ginnasio « Albertelli », via Manin, n. 72, Roma (lettere *S - T - V - W - Z*).

(10459)

Proroga dei termini di presentazione degli elaborati relativi al concorso per il progetto di massima della nuova sede della facoltà di lettere e filosofia nell'Università di Catania.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA

Visto il bando di concorso per il progetto di massima della nuova sede della facoltà di lettere e filosofia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 4 giugno 1973;

Tenuto conto della inadeguatezza e brevità del termine stabilito, per la consegna degli elaborati, in giorni settanta dalla inserzione del bando nella predetta *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 luglio 1973;

Decreta:

Il termine di presentazione degli elaborati relativi al concorso di cui in premessa, fissato, ai sensi dell'art. 7 del bando, per le ore 12 del 13 agosto 1973 (settantesimo giorno dalla inserzione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 4 giugno 1973), è prorogato di sessanta giorni. Gli elaborati dovranno, pertanto, pervenire alla direzione amministrativa dell'Università di Catania (piazza Università) entro le ore 12 del **12 ottobre 1973.**

Restano immutate tutte le altre disposizioni del bando in oggetto.

Catania, addì 6 luglio 1973

Il rettore: SANFILIPPO

(10460)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.